

DCCLXX.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI VENERDÌ 18 GENNAIO 1963

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDICE

	PAG.
Congedo	36945
Disegni di legge (<i>Deferimento a Commissione</i>)	36945
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione</i>):	
Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto (4452)	36947
PRESIDENTE	36947
PREZIOSI OLINDO	36947, 36957, 36968
MANCO	36948, 36952, 36966, 36968
PINNA	36948, 36949, 36967
DEGLI OCCHI	36950, 36967, 36968
MURGIA	36951, 36968
CASALINUOVO	36954, 36967
ZOBOLI	36954, 36968
BOSCO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	36955, 36958, 36962
GULLO	36955, 36967
SFORZA	36956, 36966
BREGANZE	36957, 36966
AMATUCCI, <i>Relatore</i>	36960
RIZ	36966, 36967
Proposte di legge:	
(<i>Annunzio</i>)	36947
(<i>Deferimento a Commissione</i>)	36945, 36969
Proposta di legge (<i>Svolgimento</i>):	
PRESIDENTE	36947
CONCI ELISABETTA	36947
BOSCO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	36957

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il deputato Viale.
(È concesso).

Deferimento a Commissioni.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ritengo che i seguenti provvedimenti possano essere deferiti in sede legislativa:

alla II Commissione (Interni):

« Attribuzione di un assegno mensile ai segretari comunali e provinciali » (4431) (*Con parere della V Commissione*);

alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

« Istituzione di un diritto erariale sulle autenticazioni delle sottoscrizioni apposte dai contraenti sui titoli azionari circolanti all'estero, trasferiti per girata » (4434) (*Con parere della V Commissione*);

alla VII Commissione (Difesa):

CAIATI ed altri: « Reclutamento straordinario di capitani in servizio permanente effettivo nell'arma dei carabinieri » (4439) (*Con parere della V Commissione*);

alla X Commissione (Trasporti):

« Modifiche allo stato giuridico del personale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 » (*Approvato dalla VII Commissione del Senato*) (4424) (*Con parere della I e della V Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Considerato, poi, che le proposte di legge Sabatini ed altri: « Estensione ai segretari

La seduta comincia alle 10.

BIASUTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta dell'11 gennaio 1963.
(È approvato).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

comunali e provinciali e ai dipendenti degli enti locali dei benefici previsti dalla legge 19 aprile 1962, n. 176 » (4064) e Pintus: « Attribuzione ai segretari comunali e provinciali di un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire 70 per ogni punto di coefficiente di stipendio » (4075), assegnate alla II Commissione (Interni), in sede referente, trattano materia analoga a quella del disegno di legge n. 4431, testè deferito alla stessa Commissione in sede legislativa, ritengo che anche le proposte di legge Sabatini e Pintus debbano essere deferite alla III Commissione in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Considerato, inoltre, che la proposta di legge Buffone ed altri: « Trasferimento in servizio permanente effettivo del capitano di complemento dei carabinieri Raimondo D'Inzeo » (2819), assegnata alla VII Commissione (Difesa) in sede referente, tratta materia analoga a quella della proposta di legge Caiati ed altri n. 4439, testè deferita alla stessa Commissione in sede legislativa, ritengo che anche la proposta di legge Buffone ed altri debba essere deferita alla VII Commissione in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

I seguenti provvedimenti sono deferiti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

ZOBOLI ed altri: « Condoni di sanzioni per infrazioni disciplinari » (4441) *(Con parere della IV e della XIII Commissione);*

alla IV Commissione (Giustizia):

GOMEZ D'AYALA ed altri: « Norme integrative della legge 12 giugno 1962, n. 567, in materia di affitto di fondi rustici e istituzione di sezioni specializzate per le controversie sui contratti agrari presso le corti di appello e i tribunali » (4445) *(Con parere della V e della XI Commissione);*

Per un esame completo della materia disciplinata dal disegno di legge n. 4424, testè assegnato alla X Commissione (Trasporti) in sede legislativa, ritengo opportuno che le seguenti proposte di legge, già deferite alla X Commissione (Trasporti) in sede referente,

siano assegnate alla Commissione stessa in sede legislativa:

SCALIA e SINESIO: « Disposizioni a favore del personale delle navi traghetto integrative della legge 26 maggio 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato » (811);

FRUNZIO e ISGRÒ: « Modificazioni alla legge 16 novembre 1957, n. 1122, per l'inquadramento nei ruoli organici dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato degli ex dipendenti della Gestione raggruppamento autocarri (G.R.A.) » (2253);

BOGONI ed altri: « Autorizzazione a bandire un concorso interno per esami per la qualifica di aiuto applicato, riservato alle vedove ed alle orfane di ex ferrovieri che alla data del 4 dicembre 1961 prestavano la propria opera nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (4098).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La VIII Commissione (Istruzione) ha deliberato di chiedere che la proposta di legge Pedini e Vedovato: « Aumento del contributo dello Stato a favore della Società geografica italiana » (3819), ad essa assegnata in sede referente, le sia deferita in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La XI Commissione (Agricoltura) ha deliberato di chiedere che la proposta di legge dei senatori Ferrari ed altri: « Integrazione del fondo patrimoniale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania ed adeguamento del contributo annuale » (4409), ad essa assegnata in sede referente, le sia deferita in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La XIV Commissione (Igiene e sanità) ha deliberato di chiedere che la proposta di legge Romano Bruno: « Trattamento di quiescenza ed indennità di congedamento al personale militare della Croce rossa italiana » (2152), ad essa assegnata in sede referente, le sia deferita in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

SPADOLA: « Modifica dell'articolo 4 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, riguardante il collocamento a riposo degli impiegati dello Stato » (4467);

RICCA ed altri: « Modifica dell'articolo 16 del regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994 » (4468);

DI NARDO: « Norme per la regolarizzazione della situazione di impiegati del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (4469);

CASATI ed altri: « Norme integrative alla legge 21 ottobre 1957, n. 1080, per l'inquadramento di geometri del genio civile nel ruolo ufficiali idraulici » (4470);

BOLOGNA ed altri: « Integrazione e definitiva liquidazione degli indennizzi ai titolari di beni, diritti ed interessi situati nei territori giuliani e dalmati passati sotto sovranità od amministrazione jugoslava » (4471).

Saranno stampate e distribuite. Le prime tre, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede; delle altre, che importano onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Svolgimento di una proposta di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge di iniziativa dei deputati Riccio, Conci Elisabetta, Lombardi Giovanni, Borin, De Leonardis e Pucci Ernesto:

« Modifica alla legge 16 dicembre 1959, n. 1070, contenente disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata » (4134).

CONCI ELISABETTA. Ci rimettiamo alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

BOSCO, Ministro di grazia e giustizia. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Riccio.

(È approvata).

La proposta di legge sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Seguito della discussione del disegno di legge: Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto (4452).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri è stata chiusa la discussione generale e si sono avute le repliche del relatore e del ministro.

Chiederò ora se, dopo le dichiarazioni del Governo, i presentatori insistano a che i loro ordini del giorno siano posti in votazione.

Poiché gli onorevoli Tozzi Condivi e Berlinguer non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato alla votazione dei rispettivi ordini del giorno.

Onorevole Olindo Preziosi, insiste per la votazione?

PREZIOSI OLINDO. Dopo le assicurazioni fornite dall'onorevole ministro, non insisto.

PRESIDENTE. È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno.

Passiamo all'esame degli articoli, identici nei testi del Senato e della Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

BIASUTTI, Segretario, legge:

« Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

a) per i reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena, non superiore nel massimo a lire due milioni;

b) per il delitto di furto di piante nei boschi, se concorre l'attenuante preveduta dall'articolo 62, n. 4, del codice penale;

c) per il delitto di lesioni personali lievisime, preveduto dall'articolo 582 capoverso del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 585 in relazione all'articolo 577 capoverso dello stesso codice;

d) per i reati commessi dai minori degli anni 18, punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena, non superiore nel massimo a lire due milioni.

L'amnistia non si applica ai reati previsti dagli articoli 371, 444, 516, 528 e 530 del codice penale ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

PRESIDENTE. Gli onorevoli Giuseppe Gonella e Manco hanno proposto: di sostituire al primo comma, lettera a), le parole: per i reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a 3 anni, « con le parole: « per i reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a 4 anni »; di sostituire al primo comma, lettera d), le parole: « non superiore nel massimo a quattro anni », con le parole: « non superiore nel massimo a cinque anni »; di sostituire il secondo comma con il seguente:

« L'amnistia non si applica ai reati previsti dagli articoli 444 e 516 del codice penale ».

MANCO. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCO. Insistendo sugli altri emendamenti, mi limiterò ad illustrare in particolare lo spirito dell'emendamento sostitutivo al primo comma, lettera a),

Ritengo necessario ribadire che in linea generale il nostro gruppo è contrario a provvedimenti che possano ledere la maestà del magistero punitivo, una volta però accettato dalla maggioranza il principio della clemenza, questa deve essere applicata secondo criteri di uguaglianza nei confronti di tutti i cittadini.

Limitare l'amnistia a tre anni, cioè ai reati di competenza pretorile, è un errore, poiché sembrerebbe che unica preoccupazione sia stata quella di sgomberare gli uffici giudiziari soltanto dalla mole dei processi relativi a tali reati.

D'altra parte nel disegno di legge vi sono già norme riguardanti reati punibili con pena superiore ai tre anni di reclusione. Laddove si vuol concedere l'amnistia per i reati di lesione aggravata dal rapporto di parentela, cioè tra coniugi, sia pure con la diminuzione delle lesioni lievissime, siamo infatti già al di là del limite dei tre anni. Non si vede dunque perché non si debba estendere l'amnistia ai reati punibili con pena non superiore ai quattro anni, anche tenendo conto che non sono stati rispettati i rapporti tra amnistia e condono, essendo questo limitato ad un solo anno e l'amnistia estendendosi fino a tre anni.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Amadei Leonetto, Comandini, Pinna, Ferri, Greppi, Berlinguer, Mariani, Paolucci e Zappa, hanno proposto, in via principale, di aggiungere all'articolo 1, primo comma, dopo la lettera a), le seguenti:

« ...) per i reati politici ai sensi dell'articolo 8 del codice penale punibili con pena de-

tentiva non superiore nel massimo a quattro anni;

...) per i reati commessi per mezzo della stampa punibili con pene non superiori ad anni sei, ovvero con pena pecuniaria anche congiunta con quella detentiva »;

in via subordinata, dopo la lettera a), di aggiungere la seguente:

« ...) per i reati previsti e puniti dagli articoli 57 e 57-bis del codice penale (articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127) ».

Gli stessi deputati hanno altresì proposto di sostituire il secondo comma con il seguente:

« L'amnistia non si applica ai reati previsti dagli articoli 444 e 516 del codice penale ».

PINNA. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINNA. Noi respingiamo fermamente il principio, consacrato nel disegno di legge, di parificazione dei delitti politici ai delitti comuni, perché viviamo in un tempo in cui l'intensità delle lotte politiche, economiche, sociali dovrebbe suggerire una valutazione particolare dei reati che ne derivano. La stessa Corte di cassazione ha interpretato estensivamente su questo punto l'articolo 8 del codice penale.

L'ampliamento da tre a quattro anni del limite di applicabilità del beneficio, richiesto nel nostro emendamento, non porterebbe del resto ad includere nel beneficio stesso reati di una certa gravità.

Il secondo emendamento riguarda i reati commessi per mezzo della stampa, punibili con pene non superiori ai sei anni, ovvero con pena pecuniaria anche congiunta con quella detentiva.

Lungi da me il proposito di ripetere l'ampia discussione che si svolse in Parlamento in occasione del decreto del 1959, né di ripetere quanto è stato detto anche di recente al Senato. Mi preme soltanto di rispondere brevissimamente alle osservazioni fatte ieri sera dal ministro per sostenere l'inopportunità di estendere il provvedimento di clemenza ai reati commessi per mezzo della stampa.

L'onorevole ministro ha detto, in sostanza, che non bisogna dare l'impressione dell'impunità costante, sistematica, per i reati commessi a mezzo della stampa.

BOSCO, Ministro di grazia e giustizia. Non ho detto soltanto questo.

PINNA. Vorrei ricordare che il particolare momento storico-politico che presentemente il paese attraversa è caratterizzato da un

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

diffuso malcostume che si rivela attraverso il frequente manifestarsi di scandali estremamente gravi; per il che non può essere posta una sì grave remora alla libertà di censura che si esprime attraverso la stampa.

La sua fondamentale osservazione, onorevole ministro, che bisogna in qualunque modo assicurare l'accertamento della verità nell'interesse della coscienza giuridica generale e nell'interesse delle eventuali parti offese, trova scarsa corrispondenza nei fatti, perché non sempre il giudicato penale consacra una verità storica, una verità sostanziale. Lo sappiamo bene noi avvocati, lo sanno tutti che la distinzione fra verità sostanziale e verità processuale non è astratta ma concreta.

Ricordo soltanto un episodio recentissimo verificatosi in Sardegna. Un giornalista ha denunciato fatti estremamente gravi riguardanti alcuni dirigenti politici della democrazia cristiana. Ebbene, su querela delle parti offese quel giornalista è stato condannato. Ma pochi mesi dopo gli stessi fatti per i quali il giornalista era stato condannato furono denunciati in un pubblico congresso provinciale della democrazia cristiana da esponenti di quello stesso partito e riconosciuti veri.

Comunque — accenno ora all'emendamento subordinato — non vi dovrebbero essere ragioni obiettive per l'esclusione dall'amnistia del direttore del giornale (articolo 57 del codice penale), come di quella dell'editore o dello stampatore quando l'autore non sia conosciuto (articolo 57-bis del codice penale), in relazione, come ho detto nell'emendamento, all'articolo 1 della legge 4 marzo del 1958.

Non possiamo dimenticare che si tratta di un reato di omissione che è sempre di natura colposa, per cui la discriminazione fatta in questo caso non ci sembra giuridicamente né politicamente fondata.

Circa l'emendamento sostitutivo del secondo comma, premesso che il nostro gruppo è contrario, in linea generale, a tutte le esclusioni, approviamo tuttavia quelle riguardanti i reati di sofisticazione alimentare (articoli 444 e 515 codice penale) per il rilevante e diffuso allarme sociale che tali reati hanno recentemente provocato nell'opinione pubblica; ma non troviamo giustificate le altre, relative al falso giuramento, alla pubblicazione e spettacoli osceni ed alla corruzione di minorenni. Ricordiamo in proposito che il Senato ha emendato — su proposta del senatore Picchiotti — la legge, comprendendo nel beneficio del condono gli atti di libidine: sembra pertanto ancor più contraddittorio voler

mantenere l'esclusione per i reati testè elencati.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Albarello, Pinna, Comandini, Ferri, Amadei Leonetto, Greppi, Berlinguer, Mariani, Paolucci e Zappa, hanno proposto di aggiungere, all'articolo 1, lettera c), le parole:

« Per i reati attribuiti a coloro che per dichiarato e provato motivo di coscienza hanno rifiutato di prendere le armi e di prestare servizio militare ».

PINNA. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINNA. La questione degli obiettori di coscienza è stata recentemente sollevata anche al Senato, ed è ormai vivamente sentita dall'opinione pubblica, come mostra l'interesse suscitato dal caso — verificatosi proprio in questi giorni — della giovane recluta Giuseppe Gozzini, proveniente dalle file del cattolicesimo militante, il quale ha pubblicamente dichiarato di esser pronto a servire nell'esercito purché adibito a compiti escludenti l'uso delle armi. L'onorevole ministro, rispondendo in proposito al Senato, ha sollevato un'eccezione costituzionale, dichiarando che l'articolo 52 della Costituzione non consente di risolvere il problema in sede di amnistia, ma richiede un'apposita legge.

Ricordiamo anzitutto che il nostro gruppo ha avuto l'onore di presentare una proposta di legge in proposito che reca per prima la firma dell'onorevole Basso. Ma non ravvisiamo alcuna contraddizione fra il precetto sanzionante il dovere giuridico della difesa della patria e l'obbligatorietà del servizio militare ed il riconoscimento, in sede d'amnistia, della liceità dell'obiezione di coscienza, la quale ha rapporto con determinate forme di prestazione del servizio militare stesso e non è diretta ad esimere chi la solleva dall'assoggettarvisi. Siamo anzi dell'avviso che è giunto il momento di dare espressione giuridica a quella che è ormai una manifestazione clamorosa della coscienza popolare.

PRESIDENTE. L'onorevole Degli Occhi ha proposto, al primo comma, dopo la lettera c), di aggiungere la seguente:

« c-bis) per i reati di diffamazione a mezzo della stampa di cui all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 in relazione agli articoli 57 e 57-bis »;

e di sostituire la lettera d) con la seguente:

« d) per i reati commessi dai minori degli anni 18 punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a sei anni ovvero con

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena non superiore nel massimo a due milioni ».

L'onorevole Degli Occhi ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

DEGLI OCCHI. Devo prima di tutto accusare me stesso per non avere ascoltato ieri, con apparente scortesia, il discorso dell'onorevole ministro; certo in perfetta buona fede, discriminato forse per incapacità di intendere e di volere, anzi soltanto di intendere, mi ero allontanato dall'aula.

Devo poi dire che non intendo essere un Maddaleno pentito, nel senso che non propongo un ampliamento dell'amnistia, anche perché mi ero limitato a chiedere l'indulto nella mia nota proposta di legge. Quindi la prima parte mi trova perfettamente consenziente con il Governo, che anzi ha dato di più di quanto non avessi chiesto alla... storica data — ormai remota — della presentazione della mia legge di delegazione.

Mi sono invece permesso di chiedere all'articolo 1 una estensione dell'amnistia, dato che il principio dell'amnistia è stato ammesso nel disegno di legge, in relazione ai reati di diffamazione a mezzo della stampa di cui all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, limitatamente però agli articoli 57 e 57-bis del codice penale, che considerano la responsabilità del direttore a titolo di colpa.

In relazione a questo, dimostro come sempre la mia volontà di conciliazione. Ma insomma i giornalisti, ai quali voglio sommanente bene, dovrebbero avere la libertà anche di essere prudenti. L'autolimita, in fondo, è il modo per conciliare libertà e prudenza. Naturalmente coloro che si ritengono offesi e diffamati da una pubblicazione hanno perfettamente ragione di chiederne riparazione a chi è l'autore del delitto. Ma quando si verificano le ipotesi che sono considerate dall'articolo 57 del codice penale, allora si vede il reato punito a titolo di colpa. Ma se il reato è punito a titolo di colpa (e malgrado questo la pena edittale supera il limite dei tre anni), pare a me che si possa dire che il cittadino è garantito dalla diffamazione perché può perseguire l'autore del testo diffamatorio. Non è giusto però che si debba escludere da un'amnistia, sia pure limitata come questa, colui il quale a titolo di colpa, nel turbinio della vita moderna, non è potuto intervenire efficacemente per impedire la pubblicazione dell'articolo incriminato. Non è giusto che il direttore meno

attento e quindi solo colposamente raggiungibile non debba essere amnistiato.

Credo che su questo punto la transazione che propongo (transazione intesa in senso elevatissimo) debba essere consentita, perché daremmo la prova che siamo sensibili alle ragioni della libertà del giornalista e, d'altro canto, abbiamo la consapevolezza di riaffermare il diritto del cittadino a non vedere la stampa licenziosa nei suoi confronti.

Mi pare che, dette queste poche parole, io non debba aggiungere altro, perché soltanto ho scritto un emendamento sul quale non domanderò la votazione, naturalmente, però ho voluto rappresentare all'onorevole ministro e agli onorevoli colleghi la situazione particolare dei minorenni.

Sono stato avvicinato (perché è perfettamente inutile mantenere riserve che poi non sarebbero giustificate) da parecchi presidenti di tribunali di minorenni, i quali mi hanno detto: questo aumento del limite dell'amnistia a quattro anni per i minorenni non significa niente, mentre avrebbe un senso un aumento a sei anni.

Io non do la mia adesione all'allargamento proposto dal collega Manco (non all'allargamento, sul quale mi riservo di dire la mia opinione, per i reati determinati da ragioni politiche: sciagurata la formula dell'articolo 8 del codice penale, pericolosissima sempre!). Mentre non credo si debba estendere l'amnistia al di là dei tre anni della pena edittale, osservo che, per quanto riguarda i minori, il limite dei quattro anni, nel massimo, della pena edittale ai fini dell'amnistia non conclude ad alcunché, perché i reati dei minori, per la gran parte, sono costituiti dalla volontà della scorreria per mezzo di un'automobile trovata chiusa ed aperta con effrazione, quella effrazione che si aggiunge all'aggravante dell'affidamento alla pubblica fede.

Ho chiesto pertanto il mutamento della formula per i reati dei minori degli anni 18 con riferimento ad una pena detentiva non superiore nel massimo a 6 anni.

Prima di chiudere, perché sento l'urgenza del determinare con consapevolezza (ma non credo che l'essere breve nell'esposizione sottragga qualcosa all'importanza degli argomenti, se l'importanza ricorre), volevo dire all'onorevole ministro che gli raccomando di considerare fin d'ora il mio emendamento alla lettera c) dell'articolo 4. Questo per spiegare perché non l'ho collocato a questo punto in relazione all'articolo 1. Perché guardi, onorevole ministro, non so se ella

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

abbia risposto al mio rilievo di ieri. Abituato a dire tutto quello che penso, naturalmente con la prudenza, e vorrei con la distinzione e distensione che sono sempre augurabili, devo dire che una situazione grave si è determinata ai fini dell'espletamento dei giudizi proprio per la sentenza (cui ho fatto cenno, forse confusamente nella discussione generale) della Corte costituzionale. Badate che se non provvediamo nel senso da me richiesto per l'applicazione dell'articolo 69 in ogni stato e grado del procedimento, non avremo provveduto a stornare le gravissime conseguenze che si sono determinate: perché abbiamo avuto rimbalzati alle procure tutti i processi che erano stati mandati per competenza prorogata in funzione delle contestate attenuanti al pretore. Di modo che abbiamo nientemeno che questa situazione: di centinaia, per non dire migliaia, di sentenze annullate dal pretore che oggi sono procedimenti da iniziarsi presso le procure.

Onorevole ministro, non faccio considerazioni d'ordine politico, che potrebbero determinare gravi conseguenze nel senso di ritardare il varo di questo disegno di legge. Faccio considerazioni d'ordine tecnico. Capisco che possa preoccupare il ritorno al Senato con una impostazione antitetica d'ordine generale, ma affermo che la Camera ha il dovere di offrire il suo ausilio per quanto riguarda la tecnica del provvedimento. Stiamo attenti perché se non definiamo in modo sicuro il diritto del magistrato istruttorio (pubblico ministero, giudice istruttore) di contestare le attenuanti e far giocare attraverso l'articolo 69 la possibilità di far rientrare la pena edittale nei tre anni, avremo messo la giustizia nella condizione di rifare i processi, nientemeno che con la possibilità di tre gradi di giudizio di merito dopo che il primo giudizio di merito è stato inabissato: tribunale, corte di appello, Cassazione.

Non credo di dover aggiungere altre parole, nella speranza di essere stato chiaro.

Ripeto, concludendo, che per quanto riguarda l'articolo 1 sono stato assolutamente coerente con me stesso in quanto non propongo un ampliamento dell'amnistia, mentre lotterò con tutte le mie forze per l'estensione del condono. Inoltre segnalando qui gli inconvenienti a cui cerca di ovviare il mio emendamento relativo alla lettera c) dell'articolo 4, credo di recare veramente un ulteriore servizio all'amministrazione della giustizia.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Murgia, Dante e Arturo Viviani hanno proposto, al

primo comma, dopo la lettera c), di aggiungere la seguente:

«...» per i delitti previsti dagli articoli 314, 315, 317 e articolo 640, primo capoverso, quando concorra l'attenuante della speciale tenuità del danno e questo sia stato interamente risarcito o venga risarcito entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto di concessione dell'amnistia ».

L'onorevole Murgia ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MURGIA. La ragione seria ed onesta che ha indotto il Governo ad essere inflessibile nella volontà di non includere nel provvedimento di clemenza che discutiamo alcuni reati contro la pubblica amministrazione (peculato, malversazione, ecc.) è certamente in relazione a fatti veramente gravi che hanno turbato l'opinione pubblica e hanno visto sul banco degli imputati personalità, anche eminenti, accusate di essersi appropriate di somme ingenti dello Stato. L'eco di quei processi e delle condanne relativamente miti che costoro hanno subito non si è ancora spenta, e l'opinione pubblica, naturalmente, accoglierebbe con sfavore la concessione a questi signori anche di una sola ora di condono rispetto alle pene, ripeto, miti che hanno riportato.

L'opinione pubblica si commuove, invece, quando imputati sono oscuri e poveri impiegati di provincia, che fino a quel momento avevano condotto una vita illibata, erano stimati da tutti, e che si sono trovati costretti da necessità contingenti ad appropriarsi o spesso ad usare, anche momentaneamente, nella speranza di rimetterle in cassa con il successivo stipendio, poche decine di migliaia di lire. Quali sono le conseguenze per questi sventurati? A differenza dei ladri, per i quali vi è la sola pena detentiva, questi impiegati perdono anche il lavoro. Cioè si schiude per essi e per le loro famiglie un avvenire di miseria e di disperazione. E questo per aver fatto uso, il più delle volte momentaneo, di qualche decina di migliaia di lire. Pensate ad un povero impiegato postale il quale, premuto da una minaccia di pignoramento, usa quel denaro che maneggia per pagare, ad esempio, una tratta; pensate ad un segretario comunale o ad un altro piccolo impiegato che ha commesso un fallo analogo. L'opinione pubblica solidarizza con loro perché la pena stabilita nel minimo per questi reati è veramente enorme, in quanto va da tre a dieci anni. E non è solo la pena detentiva ad affliggerli: si aggiunge la pena morale e so-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

ziale, perché alla pena della reclusione va sempre congiunta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

In questa situazione possiamo considerare criminali, disonesti, immeritevoli di un raggio di clemenza questi disgraziati? Io dico di no. Affermo che la giustizia è sostanziale: concediamo l'amnistia per fatti più gravi, meno tollerabili di questi, e dobbiamo in questo momento essere clementi concedendo a questi disgraziati non il condono, ma l'amnistia, cioè una causa estintrice, perché il condono lascia sopravvivere tutte le conseguenze penali della condanna, mentre l'amnistia cancella come la morte, senza lasciare vestigia, il procedimento penale.

Queste sono le brevi considerazioni che sottopongo all'Assemblea, la quale penso non rimarrà insensibile e vorrà approvare l'emendamento.

Badate inoltre, onorevoli colleghi, che l'emendamento è condizionato al fatto che concorra l'attenuante della speciale tenuità del danno, e che questo sia stato interamente risarcito. Quindi vi sarebbe un vantaggio anche materiale per lo Stato, perché, ove non avvenga il risarcimento del danno, non si concede l'amnistia.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Murgia, ella allora assimila questi reati a quelli finanziari.

MURGIA. Non è che io li assimili ai reati finanziari, ma in questo caso si tratta di un piccolo reato che può meritare senz'altro il nostro oblio.

Onorevole ministro, non trovo alcuna ragione morale perché si possa respingere questo emendamento; non vedo come si possa dire che questo sia un grave reato che turba l'opinione pubblica. L'opinione pubblica viene turbata da gravi fatti. Abbiamo visto gente condannata a minime pene, a quattro anni, per essersi appropriata di 4 miliardi. Ricordate il processo di Latina, il processo di Genova: un direttore del banco di Sardegna accusato di essersi appropriato di 1 miliardo e 800 milioni! Ebbene, quale pena è stata comminata? Una pena di due anni e mezzo, il minimo, ossia quanto si irroga al povero impiegato che momentaneamente si è appropriato di una piccola somma per le ragioni che prima ho detto.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Manco e Giuseppe Gonella hanno proposto al primo comma, lettera d), di sostituire le parole: « non superiore nel massimo a quattro anni » con le altre: « non superiore nel massimo a cinque anni »;

di sostituire il secondo comma con il seguente:

« L'amnistia non si applica ai reati previsti dagli articoli 444 e 516 del codice penale »;

e di aggiungere il seguente articolo 1-bis:

« Il Presidente della Repubblica è altresì delegato a concedere amnistia per i reati commessi col mezzo della stampa punibili con pena non superiore nel massimo ad anni 6 di reclusione e con qualsiasi pena pecuniaria congiunta alla pena detentiva ».

L'onorevole Manco ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

MANCO. Il primo emendamento è una conseguenza logica ed aritmetica dell'altro da noi proposto relativo alla estensione dell'amnistia a 4 anni che ho già svolto. Se abbiamo chiesto che dell'amnistia fruiscono i reati punibili con pena detentiva non superiore a 4 anni, per quanto concerne i reati commessi dai minori degli anni 18 e dai maggiori degli anni 70 non possiamo che estendere il beneficio ai reati punibili con un massimo di 5 anni. Se poi dovesse essere approvato l'emendamento dell'onorevole Degli Occhi che tale limite vuole portare a 6 anni, tanto di guadagnato per questo nostro concetto.

Diversa è, invece, la motivazione delle due esclusioni che abbiamo proposto e che contravvengono al nostro atteggiamento di opposizione a qualunque esclusione oggettiva.

Quali sono i criteri che consigliano di lasciare che qualche reato venga escluso dall'amnistia? È un criterio di attualità (soltanto questo può essere un metro appropriato) e non di gravità del reato, perché i reati sono all'incirca tutti gravi in rapporto alle pene stabilite dal codice. Ora, a nostro avviso, tale è il carattere dei reati di frodi alimentari. Sono, oltre tutto, reati tipici del nostro tempo. Sarà il progresso scientifico, sarà la speculazione commerciale, sarà la foga di trarre motivi di speculazione da una certa situazione economica, sarà il gioco delle lotterie o delle vendite a premio che stimolerà determinati guadagni attraverso queste forme fraudolente, sta di fatto che questa frode è di piena attualità e non soltanto è pericolosa dal punto di vista morale e penale, ma soprattutto da quello dell'igiene personale e della salute pubblica.

E nonostante vi siano state validissime sentenze della Corte di cassazione al riguardo, e nonostante si sia determinato un orientamento della giurisprudenza secondo il quale è accertato che alcune sostanze,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

come il solfito o il bisolfito nelle carni o nei vini, non causano danni alla salute, non ritengo sia il caso di consentire che queste sostanze vengano ancora impiegate nella preparazione dei commestibili. Ritengo pertanto che questi due reati debbano essere esclusi dal beneficio dell'amnistia.

E passo all'illustrazione dell'articolo aggiuntivo 1-bis che concerne i reati di diffamazione a mezzo della stampa, per i quali è prevista una pena da uno a sei anni, e di diffamazione in genere, nei confronti dei quali il mio punto di vista diverge da quello espresso dall'onorevole Degli Occhi nel suo intervento di ieri. Ci rendiamo conto del concetto espresso poco fa dal collega onorevole Murgia circa alcuni criteri di esclusione o di inclusione di reati nell'amnistia o nel condono; ritengo però che questo principio di inclusione o di esclusione non debba essere impostato su una analisi nella specie. Della specie terrà conto evidentemente il magistrato sotto il profilo di attenuanti o altro, quando giochino a favore dell'imputato considerazioni di ordine umano. A noi legislatori non interessa il profilo della specie: noi dobbiamo considerare la questione sotto l'aspetto generale.

Mi rendo conto, onorevole ministro, della sua preoccupazione che è legittima e fondata, ma fino a un certo punto. Ella ha avuto cioè una certa preoccupazione ad includere questi reati nell'amnistia perché sono reati che spaventano; inoltre il ministro ha aggiunto che il mancato svolgimento del processo per tali reati lede non solo il diritto all'integrità morale della persona offesa, ma pone anche nel nulla i legittimi interessi della collettività all'accertamento della verità giudiziale sull'esistenza o meno di un determinato fatto diffamatorio.

Ora, sotto tale profilo, il reato di diffamazione dovrebbe essere escluso dall'amnistia; ma si deve tener conto del fatto che non esiste soltanto una diffamazione di carattere strettamente personale e morale (quando io dico che tizio ha rubato), ma esiste anche la diffamazione politica, che non è un atto di viltà perché io non dico « Tizio ha rubato », ma: « Tizio è politicamente un disonesto » (quindi lo posso diffamare), oppure « Tizio ha cambiato bandiera ».

Ma quando si dice « diffamazione » si abbraccia un campo così vasto che non può essere circoscritto soltanto a quello che legittimamente preoccupa l'onorevole ministro quando osserva che si deve essere cauti ad amnistiare i reati di diffamazione a mezzo

della stampa, perché la diffamazione colpisce nel vivo la coscienza dell'intera pubblica opinione, e quindi la parte lesa finisce effettivamente con il rimanere in ogni caso lesa. Pertanto, come diceva Voltaire, il diffamato comunque ne rimane danneggiato, anche se il diffamatore viene condannato dal giudice.

Questo però si verifica anche per gli altri reati. Quindi, pur dandole atto, onorevole ministro, di questa qualificazione diversa del reato di diffamazione, richiamo l'attenzione della Camera e del Governo su una considerazione che finora è stata totalmente ignorata nella discussione del presente provvedimento, e cioè che in ogni caso rimane in piedi la richiesta di riparazione delle parti in sede civile. Se un processo per diffamazione viene estinto per amnistia, il diffamato ha sempre la possibilità di raggiungere la verità in sede civile. Quindi, la preoccupazione dell'onorevole ministro circa l'impossibilità materiale di un accertamento della verità che avrebbe esposto la persona diffamata alle censure della pubblica opinione, fuorviata dalla mancata celebrazione del processo, è una preoccupazione che non ha ragion d'essere. Infatti attraverso la causa civile si accerta la verità come nel giudizio penale e, quindi, praticamente, anche sotto questo profilo, il diffamato raggiunge ugualmente la finalità di vedere reintegrata la propria figura morale di fronte alla collettività.

D'altra parte, il Senato ha esteso l'amnistia a tutte le lesioni colpose, perché sono reati per i quali è prevista una pena non superiore a tre anni, lesioni colpose che talora provocano guarigioni lentissime, che durano anni, lesioni che arrivano a far rischiare la morte alle parti lese. Vi rendete conto di quel che succederà? Tutti questi reati saranno estinti! Vi rendete conto di quel che succederà domani, quando queste persone agiranno in giudizio civile per ottenere il risarcimento di milioni per danni veramente gravi?

Ed allora perché non dovremmo estendere l'amnistia anche al reato di diffamazione?

Per questi motivi insisto sull'emendamento; in via subordinata, sono anche d'accordo sul compromesso morale proposto dall'onorevole Degli Occhi circa l'estensione dell'amnistia ai reati di diffamazione a mezzo della stampa, limitatamente ai casi di responsabilità del direttore del giornale a titolo di colpa.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Riz, Ebner e Mitterdorfer hanno proposto, al primo

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

comma, dopo la lettera *d*), di aggiungere le seguenti:

« e) per i reati politici, ai sensi dell'articolo 8 del codice penale, commessi fino al 1° giugno 1962.

f) per i reati commessi a mezzo della stampa ».

Questo emendamento è stato già svolto nella discussione generale.

L'onorevole Casalnuovo ha proposto al primo comma, dopo la lettera *d*), di aggiungere la seguente:

« e) per il reato di diffamazione commessa col mezzo della stampa, previsto dall'articolo 594, 2° capoverso, Codice penale, con riferimento all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 ».

Anche questo emendamento è già stato illustrato in sede di discussione generale.

CASALNUOVO. Signor Presidente, vorrei precisare che in via subordinata, ove il mio emendamento non fosse approvato dalla Camera, aderirei all'emendamento Degli Occhi per comprendere almeno nell'amnistia il reato colposo attribuito al direttore dei periodici, ai sensi degli articoli 57 e 57-bis del codice penale.

PRESIDENTE. Sta bene. Gli onorevoli Zoboli, Gullo, Sforza, Kuntze, Silvestri, Mariconda, Buzzelli, Di Paolantonio, Pellegrino e Re Giuseppina hanno proposto, al primo comma, dopo la lettera *d*), di aggiungere la seguente:

« (...) per i reati connessi a vertenze sindacali o di lavoro punibili con la pena non superiore nel massimo a sei anni, sola o congiunta a pena pecuniaria ».

L'onorevole Zoboli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ZOBOLI. Il provvedimento di amnistia è dettato da considerazioni di carattere sociale. Si tratta di un atto di clemenza che deve essere inteso in senso costruttivo. Questa legislatura è stata caratterizzata dall'approvazione di molte leggi sociali, soprattutto nel mondo del lavoro. Questo è avvenuto perché molte lotte condotte in tale campo hanno richiamato l'attenzione del legislatore sulla necessità di più armoniche e moderne leggi. Il provvedimento di amnistia deve pertanto tenere conto anche di queste considerazioni di carattere morale e sociale.

Noi non possiamo mettere sullo stesso piano il criminale comune, che ha agito per intenti egoistici, e l'operaio e il conta-

dino che hanno lottato per finalità di carattere sociale che noi, a mano a mano, riconosciamo giuste e collochiamo in una più moderna legislazione che si muove nel quadro della Costituzione. D'altro canto, le lotte del lavoro condotte in questi tempi hanno avuto quasi tutte un carattere unitario: a Torino, ad esempio, hanno lottato insieme gli operai di tutte le associazioni sindacali. Lo stesso è avvenuto per le lotte dei contadini nelle campagne dell'Italia meridionale. Non si può quindi prescindere dalla giustezza di tali lotte sindacali, unitarie in tutto il paese.

Non si può mettere sullo stesso piano il criminale comune e chi ha partecipato alle lotte sindacali o politiche. Avremmo altrimenti un'amnistia piatta e indifferenziata, la quale sarebbe ispirata unicamente o quasi dalla finalità di ridurre il lavoro degli uffici giudiziari. Un'amnistia del genere non avrebbe alcun significato, a mio avviso, proprio per i cittadini che più la meriterebbero.

D'altra parte, le leggi punitive perseguono un duplice scopo: la difesa della società e il ravvedimento del colpevole. Coloro per i quali noi chiediamo un provvedimento di clemenza sono uomini onesti, che vengono dal lavoro e costituiscono quindi il tessuto connettivo della società nazionale; non sono persone del cui reinserimento nella collettività si possa dubitare perché sono già profondamente inserite nella vita sociale, e da essa non si sono mai distaccate.

Chiedo pertanto che il Parlamento voglia compiere un atto di clemenza nei confronti di cittadini appartenenti a tutte le organizzazioni sindacali i quali hanno lottato per rendere la nostra società più moderna ed aderente alla Costituzione.

L'onorevole Amatucci ha osservato che la proposta del Governo di concedere amnistia per i reati punibili con pena detentiva non superiore a tre anni si applicherà a quasi tutti i cittadini puniti per reati connessi con le vertenze sindacali, come ad esempio l'oltraggio a pubblico ufficiale. Ma vi sono i reati di cui all'articolo 610 del codice penale (violenza privata), che sono fra quelli che ricorrono più frequentemente in occasione di scioperi. Con tale imputazione compaiono sovente dinanzi al magistrato penale cittadini che, in sostanza, hanno svolto un'opera (energica, perché le lotte del lavoro non possono essere condotte in modo melenso o distaccato) diretta a garantire la riuscita dell'astensione dal lavoro che è intesa ad

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

attirare l'attenzione dell'opinione pubblica sulle rivendicazioni dei lavoratori. Lo sciopero mira infatti ad attirare l'attenzione dell'opinione pubblica sulle rivendicazioni dei lavoratori in lotta, nell'esercizio di un diritto sancito dall'articolo 40 della Costituzione.

BOSCO. *Ministro di grazia e giustizia.* Il reato di cui all'articolo 610 del codice penale prevede una pena editale sino a quattro anni.

ZOBOLI. Ringrazio l'onorevole ministro per questa interruzione che mi dà la possibilità di chiarire la mia proposta. Dobbiamo infatti domandarci in che cosa consista quella discussione con i cosiddetti liberi lavoratori che necessariamente va in ogni sciopero condotta. In generale non si tratta di un diverbio, nè soltanto di un incontro di una persona con un'altra: vi è un gruppo di scioperanti, due, tre o quattro lavoratori, che si avvicinano al cosiddetto libero lavoratore e, con qualche sollecitazione che il momento non consente che sia eccessivamente sereno, lo invitano a manifestare solidarietà operaia con la categoria in agitazione. Accade così che la circostanza aggravante del numero delle persone eleva la pena a sei anni.

Se vogliamo liberare i lavoratori, che si sono battuti per vertenze di carattere sindacale e di lavoro, da una condanna penale che non corrisponde alle esigenze della collettività (anzi, nella fattispecie ricorrono i motivi di particolare valore morale e sociale che denotano una elevata e matura coscienza operaia e civile), dobbiamo estendere l'amnistia ai reati connessi con le vertenze sindacali punibili con una pena non superiore a sei anni.

Il limite di tre anni non significa niente; anzi accadrà che verranno amnistiati fatti meno significativi perché ritengo che sia più importante, agli effetti dell'amnistia, la solidarietà dei compagni di categoria anziché il diverbio che occasionalmente può nascere con gli agenti della forza pubblica. Invito perciò specialmente i colleghi che sono legati alla vita e alle lotte della classe operaia ad approvare il mio emendamento. *(Applausi all'estrema sinistra).*

PRESIDENTE. Gli onorevoli Gullo, Zoboli, Sforza, Silvestri, Mariconda, Buzzelli, Pellegrino e Kuntze hanno proposto di aggiungere, al primo comma, dopo la lettera d), la seguente:

«...per i reati commessi col mezzo della stampa punibili con pena non superiore a

sei anni ovvero con pena pecuniaria anche congiunta a detta pena ».

L'onorevole Gullo ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GULLO. Non voglio ripetere tutti gli argomenti che militano a favore dell'estensione dell'amnistia ai delitti di stampa. Del resto, la sollevazione unanime della stampa contro questa esclusione ha fatto sì che tutte le ragioni che suffragano questa nostra tesi siano state già ricordate.

Desidero soltanto rispondere alle obiezioni che sono state mosse in contrario dall'onorevole ministro, e che mi sembrano davvero strane.

Egli ha detto, ad esempio, che non è opportuno estendere l'amnistia ai reati di stampa anche perché si sacrificerebbe il legittimo interesse collettivo all'accertamento dell'esistenza del fatto diffamatorio. Mi pare strano che lo Stato debba accertare attraverso l'azione del privato l'esistenza di un fatto illecito, quale di solito è il fatto diffamatorio. Lo Stato ha i suoi mezzi per accertare il fatto, nè ha bisogno che si svolga un processo di diffamazione per conseguire tale accertamento. Mi sembra che lo Stato abdichi, in tal modo, ad una delle sue più gelose funzioni.

È stato poi osservato che bisogna difendere il privato dall'attacco diffamatorio. Anche a tale proposito ci si deve rifare alla esperienza. In realtà il galantuomo — il vero galantuomo — è difficilmente attaccato in maniera ingiusta; il vero galantuomo, che io sappia, è raramente preso a bersaglio di accuse infondate. Ma, mettendo da parte tutto ciò, mi pare che non si tenga conto di un fatto molto importante: che il delitto di diffamazione, nella maggior parte dei casi, ha luogo nell'esercizio di un diritto e — badate — di un diritto fondamentale, qual è il diritto di manifestazione del proprio pensiero, da una parte, e il diritto di critica e di controllo, dall'altra. Ora, che nell'esercizio di tale diritto si possa dar luogo a qualche cosa di censurabile è anche ammesso; ma noi dobbiamo sempre ricordare che è nostro dovere tutelare e salvaguardare l'esercizio di ogni diritto, specialmente poi di quello di manifestazione del proprio pensiero, nonchè del diritto di critica e di controllo. Non dobbiamo mai perdere di vista questa esigenza di fondamentale importanza.

Del resto, la diffamazione molto spesso si inserisce in un contrasto di natura politica, in un contrasto tra uomini di partiti diversi che vengono a contrapporsi per una ragione politica; nello svolgimento di questa lotta si può

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

incorrere alle volte, per la naturale asprezza del dibattito, nel delitto di diffamazione.

Ma io vorrei ricordare a lei, onorevole ministro, e ai colleghi che anche il legislatore si fa carico di questo, ossia valuta le circostanze che, in caso di contrasto, portano a manifestazioni eccessive, che talvolta integrano gli estremi dell'illecito. Mi riferisco all'articolo 598 del codice penale (è un articolo che segue quelli che riguardano l'ingiuria e la diffamazione), il quale discrimina totalmente (dico totalmente) il patrocinatore che, nel difendere la propria causa, usa espressioni illecite, tali da poter concretare il delitto di diffamazione o di ingiuria; e lo discrimina appunto perché tiene conto delle particolari circostanze in cui si svolge il contrasto.

Mi sembra aberrante che, mentre ciò è stabilito nei riguardi di contrasti di natura privata (perché nella maggioranza dei casi le cause, penali o civili che siano, riguardano contrasti privati), la medesima considerazione non debba valere per i contrasti di natura politica, che sono molto più importanti. È inconcepibile che in questo caso debba essere addirittura esclusa l'amnistia, come se si trattasse di fatti assolutamente immeritevoli di ogni considerazione e di ogni favorevole valutazione. E non mi spiego come si possa dar torto a coloro che sostengono che mai come nel caso di un provvedimento di clemenza bisogna considerare tutte queste circostanze, cioè che bisogna includere i reati di stampa fra quelli previsti dall'amnistia. In questo modo noi mostreremmo di rispettare quel diritto di libertà della stampa, quel diritto di controllo e di critica che è così necessario nel presente momento politico?

Vorrei, infine, osservare che, mentre si dice di non poter concedere l'amnistia perché sarebbe ingiusto non tutelare il privato che potrebbe essere bersaglio dell'ira diffamatoria altrui, non si pensa invece quanto sia necessario, e ancora di più, tutelare il diritto di critica e di controllo. Vogliamo forse negare che vi sia una catena di scandali, che avvelena e distorce il retto sviluppo della vita nazionale? Vogliamo negare che di fronte a questi scandali, che scoppiano a ripetizione, si appalesa indispensabile un maggiore e più rigoroso controllo? A me non pare, onorevole ministro, che noi ci adoperiamo ad assicurarci questo maggiore e più severo controllo cedendo alla considerazione che non sia da comprendere nell'amnistia il diffamatore perché bisogna ad ogni costo salvaguardare il diffamato.

Per queste ragioni, ripeto, trascurando tutte le altre che stanno a favore della concessione dell'amnistia, noi chiediamo all'Assemblea di approvare l'emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Sforza, Zoboli, Gullo, Buzzelli, Kuntze, Pellegrino, Giuseppina Re, Mariconda e Di Paolantonio hanno proposto di aggiungere, al primo comma, dopo la lettera *d*), la seguente:

«...» per i reati politici ai sensi dell'articolo 8 del codice penale punibili con pena non superiore nel massimo a sei anni sola o congiunta a pena pecuniaria ».

L'onorevole Sforza ha facoltà di svolgere questo emendamento.

SFORZA. Già altri oratori, parlando dei reati connessi con le vertenze di lavoro, con le lotte sociali, hanno indirettamente accennato alla questione oggetto del nostro emendamento.

Ritengo che il concetto di reato commesso in occasione di lotte sociali, di lotte per il lavoro, rientri nel concetto di reato politico, nella nozione giuridica che ne è data dall'articolo 8 del codice penale, nonostante la conclusione in contrario di alcune sentenze, la cui esistenza ci ha indotti a sdoppiare il concetto stesso in due emendamenti diversi.

Fin dagli albori della nostra civiltà il reato politico è sempre stato valutato con minore durezza, e la scienza giuridica, dal Carrara ai criminologi moderni, ha sempre considerato il reato politico in una luce diversa, proprio perché quello che qualifica, che colorisce in maniera speciale ogni delitto è il movente del delitto stesso.

Non si può porre sullo stesso livello colui che viola la legge penale per ragioni di interesse, o peggio ancora per ragioni antisociali, e chi viola la legge per passione politica, in occasione di lotte per il lavoro, per conseguire attraverso il gioco democratico trasformazioni politiche e sociali.

Questo spiega perché sempre il legislatore, in tutti i provvedimenti di clemenza, abbia considerato in primo luogo il reato politico. Non si vede la ragione dell'esclusione dei reati politici da un provvedimento di clemenza che viene proposto alla Camera riallacciandosi al ricordo di grandi avvenimenti storici nazionali ed internazionali, come il centenario dell'unità d'Italia e il Concilio ecumenico. In tal modo si crea un trattamento di disfavore verso questi reati, che indubbiamente destano un minore allarme sociale di quello provocato dai reati del delin-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

quente comune, del ladro, del truffatore, di chi abusa della fede pubblica.

Penso che per questi motivi, che in tutta la storia del nostro paese e dei paesi civili hanno sempre condotto a soluzione univoca e costante, in un provvedimento di amnistia debbano essere tenuti presenti i reati politici. Quindi, noi raccomandiamo alla Camera l'approvazione del nostro emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Breganze ha proposto di sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) per i reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, sola o congiunta a pena pecuniaria non superiore nel massimo a lire 2 milioni, oppure con sola pena pecuniaria non superiore nel massimo a lire 5 milioni »;

e di sostituire la lettera d) con la seguente:

« d) per i reati commessi dai minori degli anni 18, punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a 4 anni, sola o congiunta a pena pecuniaria non superiore nel massimo a lire 2 milioni, oppure con sola pena pecuniaria non superiore nel massimo a lire 5 milioni ».

Ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

BREGANZE. In base al testo del disegno di legge trasmessoci dal Senato, possono in sostanza beneficiare dell'amnistia — a parte le particolari opportune ipotesi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 1, e a parte talune specifiche conclusioni — tutti i reati sanzionati con queste pene edittali: 1°) la detentiva, purché non superi nel massimo i tre anni; 2°) la pecuniaria, purché non superi nel massimo i due milioni. I tre anni salgono a quattro per i reati commessi da minori degli anni 18. Nessun ostacolo è poi costituito dal fatto che l'una e l'altra pena, detentiva e pecuniaria, siano previste dalla legge in modo congiunto. È quindi senz'altro configurabile l'applicabilità del provvedimento a reati che importino *in toto* tre anni di reclusione e due milioni di multa. Per contro, l'amnistia non troverebbe applicazione alcuna per i reati, anche contravvenzionali, che comportino una pena pecuniaria (anche a titolo di ammenda) giungente in ipotesi ad un massimo di due milioni e centomila lire.

Tale principio si rivela in contrasto con il disposto dei precedenti decreti di amnistia e specialmente con l'ultimo che, se la memoria non mi tradisce, prevedeva la concessione dell'amnistia per i reati che comportassero

pena pecuniaria a prescindere dall'entità della stessa.

Probabilmente questa nuova impostazione si collega al fatto che per la prima volta anche i reati finanziari (ed è cosa positiva) sono previsti in modo unitario con gli altri. Senonché, come appare dall'ipotesi che mi sono permesso di prospettare, mi sembra che, certamente contro ogni intenzione, si urti con ciò contro l'equità. Di qui i miei due emendamenti.

Con essi ho previsto che, nel caso di reati punibili con la sola pena pecuniaria, il massimo edittale sia elevato a 5 milioni. Tale misura mi è suggerita dal semplice calcolo basato sulla conversione della pena. In altri termini, sulla base della conversione di lire 5 mila in un giorno di detenzione, sarei giunto a un milione 825 mila lire per un anno, e quindi a 5 milioni 475 mila lire — qui arrotondati in 5 milioni — per i tre anni considerati ai fini della pena detentiva.

Dico subito che, pur riferendomi a tale calcolo, non pretendo che la cifra da me proposta sia immodificabile. Ritengo però rispondente ad equità, come ho prima accennato, che si affermi il principio dianzi richiamato: perciò, ove i colleghi o il Governo ritenesse eccessiva detta cifra di 5 milioni, non mi opporrei certamente ad un ritocco.

Non mi nascondo la possibile obiezione che l'emendamento, se approvato, potrebbe far rinviare la legge al Senato; ma penso che ciò comporterebbe non più di pochi giorni di ritardo, ben compensati se si riconosca la equità del principio che ho enunciato.

Per queste brevi osservazioni raccomando i due emendamenti, nella loro sostanza, all'esame positivo della Commissione e del Governo.

PRESIDENTE. L'onorevole Olindo Preziosi ha proposto di sopprimere il secondo comma. Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

PREZIOSI OLINDO. Ritengo che le esclusioni oggettive, che importerebbero una discriminazione fra i reati, non debbano considerarsi legittime; e ciò per una duplice serie di motivi.

Anzitutto per motivi di ordine tecnico-giuridico, in quanto mentre alla lettera a) dell'articolo 1 si è affermato che l'amnistia viene applicata per tutti i reati punibili con la pena edittale detentiva fino a tre anni e con la pena pecuniaria sola o congiunta a quella detentiva fino a un milione, con l'ultimo comma dello stesso articolo 1 si

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

dispone una esclusione che appare in contraddizione con la precedente disposizione.

Nel nostro codice penale vi è un armonico sistema di classificazione dei reati e delle relative sanzioni. Una volta stabilito con questo disegno di legge alla lettera a) il principio che l'amnistia debba essere applicata a tutti i reati punibili con pena detentiva non superiore a tre anni, nessuna discriminazione dal punto di vista tecnico-giuridico sarebbe consentita.

Mi permetto di aggiungere qualche altra considerazione di ordine costituzionale, relativamente alla violazione del principio costituzionale che sancisce l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

L'onorevole ministro ieri sera nel suo intervento ha affermato che non esiste un diritto all'amnistia. In ciò non possiamo che concordare. La Costituzione disciplina la procedura di concessione dell'amnistia nell'articolo 79, allorché stabilisce la forma della delegazione delle Camere al Capo dello Stato. Però, una volta affermata la amnistia, ci troviamo di fronte alla legge. A mio modo di vedere, si tratta di legge penale; e quando con la legge penale si ritiene che determinati reati siano punibili con il massimo edittale di tre anni, non si può procedere ad una discriminazione fra tali reati se non violando detto principio costituzionale.

D'altronde, non si comprende perché debbano permanere queste esclusioni residue (in origine nel disegno di legge le esclusioni oggettive erano in numero maggiore, ma il Senato le ha ridotte). L'onorevole guardasigilli crede di poterle giustificare con due considerazioni: 1°) che queste esclusioni siano uno strumento per conseguire un equilibrio tra la giustizia e la clemenza; 2°) che occorra tenere conto della particolare gravità dei reati e dell'allarme che essi suscitano in quanto l'amnistia e l'indulto si inquadrano in una determinata situazione storica.

Non vedo — me lo consenta l'onorevole ministro — la ragione della prima osservazione, secondo cui bisogna evitare lo squilibrio tra clemenza e giustizia. Si tratta di una affermazione generica. Se volessimo mantenere tale equilibrio, dovremmo allora criticare l'atto di amnistia, e dire che l'amnistia non deve essere applicata in modo così ricorrente e per motivi tanto discutibili. Ma, una volta riconosciuta l'esigenza di questo atto di clemenza, allora non si può fare quella affermazione, che è soltanto una petizione di principio.

Quanto all'allarme sociale che certi reati suscitano, non credo che si possa parlare di gravità del reato: la gravità del reato è determinata dalla pena prevista dalla vigente legislazione penale. Nell'ultimo comma si dice che l'amnistia non si applica ai reati previsti dagli articoli 371, 444, 516, 528 e 530 del codice penale.

L'articolo 371, che prevede la sanzione penale per il falso giuramento in giudizio civile, non era compreso nell'originaria stesura del disegno di legge; non trovo alcuna ragione per poter giustificare questa esclusione. La considerazione contraria che si può fare — che cioè il giuramento in un giudizio civile decide la controversia, sicché la controparte che ha creduto di rivolgersi al magistrato penale, assumendo la falsità del giuramento, non avrebbe alcun'altra possibilità per il conseguimento dell'eventuale risanamento del danno — non è fondata: sappiamo infatti che anche per il caso dell'articolo 371 del codice penale, se interviene amnistia, l'azione civile non è esclusa.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma è legata alla potestà del giudice civile soltanto l'azione di risarcimento del danno. L'azione civile può avere benissimo un altro oggetto.

PREZIOSI OLINDO. Onorevole ministro, la sua osservazione è giusta ed obiettiva e può apparire suggestiva; ma non risolve il problema, perché altri reati producono conseguenze così gravi, per le quali non è assolutamente possibile per l'offeso riottenere il bene che ha perduto. È inutile svolgere una indagine analitica su questo punto, che mi pare veramente ovvio. Ora, il risarcimento del danno al quale ha diritto l'offeso dal falso giuramento civile comprende tutti i danni che egli ha subito, comprese le spese del giudizio civile che la controparte sarà costretta a pagare (dato che il giuramento è stato deciso), nonché tutto quanto forma oggetto della contestazione. Ed allora la spiegazione non può essere soddisfacente.

Prosegue la casistica delle esclusioni con l'indicazione degli articoli 444 e 516 del codice penale. Per i reati previsti dall'articolo 444 la vigente legge penale stabilisce la pena edittale massima di tre anni; mentre la sanzione prevista per il reato di cui all'articolo 516 è, nel massimo, di sei mesi. Pertanto tali reati dovrebbero essere compresi nell'amnistia, la quale riguarda i delitti punibili con pena sino a tre anni. Ma al riguardo sta già compiendo il suo *iter* un provvedimento di

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

legge per l'inasprimento delle pene, anche se non è stata ancora emanata la norma definitiva. Ricordo che l'articolo 444 si riferisce alla vendita di sostanze non alterate né contraffatte, ma comunque nocive alla salute del cittadino, mentre l'articolo 516 si riferisce al commercio di sostanze non genuine vendute per genuine. Per questi reati si può dire che vi sia effettivamente un allarme sociale, del quale non possiamo non tenere conto, tantopiù che pende già in Parlamento un disegno di legge governativo per l'inasprimento delle pene per siffatti reati.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Proprio per questo li escludiamo!

PREZIOSI OLINDO. Allora, di fronte a questa volontà concreta, per ora, del Governo (il quale comunque è l'espressione della maggioranza del Parlamento), di aumentare le pene, io mi arrendo, e posso anche aderire all'emendamento Amadei Leonetto, il quale prevede che sia mantenuta l'esclusione solo per i reati di cui agli articoli 444 e 516. In tal senso, infatti, l'esclusione è giustificata razionalmente, giuridicamente: tutti sono uguali di fronte alle leggi, ma per questi reati la maggioranza del Parlamento sta già esaminando l'inasprimento delle pene. Ma non vi è alcuna ragione per escludere dall'amnistia il reato di cui all'articolo 371.

E veniamo ora alle altre due esclusioni, quelle dei reati di cui agli articoli 528 e 530. Innanzitutto va ricordato che nel disegno di legge governativo era indicata anche un'altra esclusione, che è stata eliminata dal Senato: mi riferisco agli atti osceni, di cui all'articolo 527, punibili con un massimo di tre anni (non parlo per ora dell'omicidio colposo, per cui era previsto l'indulto: ne tratteremo quando discuteremo l'articolo 3). Il Senato ha conservato, invece, le ultime due esclusioni.

Non si può dire, dunque, che sono stati esclusi i reati che offendono la pubblica moralità, dal momento che il Senato ha espresso un diverso avviso per quanto riguarda gli atti osceni. Ora, l'articolo 528 ha sostanzialmente lo stesso oggetto dell'articolo 527, ed è rivolto alla tutela dello stesso bene. Infatti l'articolo 528 riguarda l'introduzione dall'estero, l'esposizione pubblica, il commercio di immagini od oggetti osceni, nonché gli spettacoli teatrali osceni, pur consentiti (perché poi l'ultima parte dell'articolo 528 prevede un aggravamento nel caso che, nonostante il divieto della pubblica sicurezza, venga ugualmente tenuto lo spettacolo teatrale osceno: ed allora vi sarebbe l'esclusione dall'amnistia).

L'articolo 527 riguarda invece gli atti osceni. Oscenità è l'una e oscenità è l'altra; anzi oscenità è soprattutto quella che si vede e si compie, che consiste in un fatto fisico, quella cioè prevista nell'articolo 527. Se per questo articolo l'esclusione è stata eliminata, non si vede perché non debba essere eliminata anche per l'ipotesi dell'articolo 528, di riproduzione, di diffusione di immagini oscene.

Prego l'onorevole ministro di riflettere su queste mie modeste osservazioni. Lo so, vi è la fretta, la sollecitudine: tutti temiamo di poter ritardare ancora l'approvazione di questo provvedimento; ma si tratta anche di applicare questo atto di clemenza con un senso di giustizia, di equità, di obiettività. Il decorso di qualche giorno certamente non potrà nuocere; anzi gioverà non solo a migliorare il testo governativo, ma anche a coloro che da questo comma sarebbero esclusi.

Un'ultima considerazione per quanto si riferisce all'esclusione dell'amnistia per i reati puniti dall'articolo 530 del codice penale (corruzione di minorenni), per i quali è pure previsto un massimo di 3 anni di reclusione.

Non comprendo l'allarme sociale che questi reati provocherebbero. Onorevole ministro, non credo si possa citare un solo caso, negli ultimi tempi, di una offesa alla coscienza collettiva, di un allarme sociale provocato dalla corruzione di una minorenne fra i 14 e i 16 anni. Anzi io credo che questo reato cominci ad essere completamente ignorato e trascurato; non è più attivo. Ci dobbiamo rendere conto di una precocità sessuale che ormai non risparmia alcun settore: a 14 anni vi è oggi una maturità tale che *de iure condendo* bisognerà rivedere anche questa norma legislativa per stabilire, in considerazione dell'evoluzione del costume, della precocità sessuale, del possesso di una precisa coscienza morale anche da parte della donna di 14 anni, se si possa o no mantenere in piedi questo reato. Comunque, allo stato attuale, anche senza guardare all'avvenire, una corruzione di una ragazza dai 14 ai 16 anni avviene sempre per un rapporto consensuale che si è verificato. Ed allora nessun allarme sociale potrebbe giustificare questa esclusione.

Indipendentemente dalla comune sollecitudine che abbiamo per varare questo provvedimento legislativo, invito dunque l'onorevole ministro e la Camera ad accogliere questo mio emendamento, per dare,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

ripeto, al testo legislativo una armonica formulazione, una obiettiva formulazione, una formulazione nella sostanza, con il rispetto e dell'attuale codice penale e del principio costituzionale della uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 1?

AMATUCCI, *Relatore*. Nella selva degli emendamenti presentati, molti dei quali attinenti alla stessa materia, cercherò di portare un po' di ordine, nel senso di distinguere quelli che riguardano, rispettivamente, i reati politici, i reati di stampa ed infine le esclusioni obiettive dalla concessione del beneficio dell'indulto e dell'amnistia, non trascurando d'altra parte le osservazioni dell'onorevole Pinna sugli obiettori di coscienza, dell'onorevole Murgia sul reato di malversazione con danno lieve risarcito ed infine ciò che ha detto l'onorevole Zoboli in ordine ai reati connessi con vertenze sindacali, nonché i rilievi mossi dagli onorevoli Breganze e Olindo Preziosi.

All'onorevole Manco, il quale praticamente propone di estendere la portata dell'amnistia a tutti i reati punibili nel massimo con una pena detentiva di quattro anni e di conseguenza di estendere anche il condono, osservo che in verità non mi pare che ciò possa essere accolto in linea obiettiva, giacché i reati per cui è prevista nel massimo una pena detentiva di quattro anni sono scarsi, addirittura pochissimi.

Quanto ai reati politici, ai quali in modo particolare hanno dedicato i loro emendamenti i colleghi onorevoli Pinna e Sforza, il quale ultimo vorrebbe estendere il provvedimento di clemenza a tutti i fatti per i quali la legge prevede nel massimo una pena detentiva di sei anni, faccio notare che ai sensi dell'articolo 8 del codice penale il movente politico o preminentemente politico ha già avuto un'adeguata considerazione che si è riverberata nell'ultimo decreto di amnistia del 1959: pertanto possiamo dire che oggi di questi reati politici rimane soltanto il ricordo. Del resto è evidente che l'onorevole Sforza intende riferirsi in particolare ai reati di violenza e resistenza alla forza pubblica, che sono puniti con pene superiori ai tre anni. Quindi, tenendo conto, come dicevo, della precedente amnistia, la quale ha indubbiamente sanato la situazione dolorosa che esisteva in materia, sono contrario a tali emendamenti.

Dei reati di stampa si sono occupati gli onorevoli Pinna, Degli Occhi, Manco, Riz, Casalnuovo e Gullo. Ora io non voglio ripetere qui quanto ho detto ieri nella relazione orale e, prima ancora, in Commissione. Desidero tuttavia osservare che, parlando di reati di stampa, si è voluto un po' prescindere dal merito della relativa disciplina. L'onorevole Degli Occhi, con il suo consueto acume, faceva rilevare che si tratta di reati colposi da parte del direttore di un organo di stampa. Orbene, in linea generale posso essere d'accordo con lei, onorevole Degli Occhi. Ma allora le dico: modifichiamo, se del caso, la legge, modifichiamo gli articoli 57 e 57-bis del codice penale, diamo insomma una nuova disciplina alla materia: ma, finché tale disciplina resta in vigore, non vedo che cosa si possa fare.

Ho una grandissima stima del giornalismo, onorevole Degli Occhi. Prima di affilare le armi della professione forense, il primo tirocinio l'ho fatto proprio nel giornalismo. Perciò lo stimo e lo esalto, inteso come funzione educatrice, come informazione obiettiva, non come strumento di cui ci si possa servire per minacciare il prestigio e il decoro altrui. Si deve riconoscere che nel nostro paese la stampa si sta avviando effettivamente a questa funzione educatrice e di informazione obiettiva; ma purtroppo vi sono ancora pochi organi di stampa che con soverchia leggerezza dileggiano e offendono.

Ella, onorevole Pinna, ha ricordato il caso del giornalista querelato e condannato perché aveva attribuito ad un esponente del nostro partito un fatto ritenuto diffamatorio. Poi gli stessi democristiani (sono obiettivo, come vede) hanno riconosciuto la fondatezza di quell'accusa ed ella ha allargato le braccia quasi sconsolato, come se nella nostra legislazione non vi fossero i mezzi per riparare a siffatti casi. Esiste invece l'istituto della revisione del processo, ed ella, come valoroso avvocato, ristabilirà la verità.

Lo stesso onorevole Pinna ha infine sollevato una questione molto grave chiedendo l'estensione della amnistia agli obiettori di coscienza, cioè a coloro che, di fronte all'obbligo del servizio militare, muovono nella loro coscienza obiezione a partecipare ad atti cruenti quali sono quelli di guerra. È un problema molto grave. Ella sa quanti studiosi, sociologi e psicologi hanno, anche recentemente, scavato nella psiche umana per legittimare questo atteggiamento degli obiettori di coscienza. La questione, ripeto, è ben grave, dato che ci troviamo di fronte al-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

l'articolo 52 della Costituzione che sancisce essere la difesa della patria dovere sacro del cittadino. Ora, finché tutta la materia non potrà essere riveduta e nuovamente valutata, anche eventualmente giungendo alla revisione di quell'articolo, noi non possiamo anticipare tutto ciò nella sede di questo nostro provvedimento, tenendo presente che questo è il primo decreto di amnistia che pone sullo stesso piano di parità reati comuni, reati finanziari e reati militari. Attenda, dunque, e insista sulla sua idea, e forse sotto certi aspetti mi troverà suo allievo.

Infine, gli onorevoli Pinna, Manco e Olindo Preziosi vorrebbero limitare l'esclusione dalla amnistia e dal condono solo ai reati previsti dagli articoli 444 e 516 del codice penale, riguardanti rispettivamente il commercio di sostanze alimentari nocive alla salute o non genuine. Ora, noi diciamo una sola cosa: praticamente noi assumiamo spesso la funzione di censori. Chi si pone con troppa disinvoltura sulle spalle la bianca toga della purezza deve però poi, in sede legislativa, operare in conformità, poiché certi reati che offendono la coscienza pubblica (siano di natura morale o consistano nella sofisticazione di generi alimentari) ineriscono strettamente al buon costume, al prestigio ed alla onorabilità della nazione.

L'onorevole Preziosi chiedeva: perché volete escludere il reato di cui all'articolo 371 (falso giuramento della parte), le pubblicazioni e gli spettacoli osceni e la corruzione di minori? E ci ricordava che il Senato ha ammesso al beneficio dell'amnistia il reato di cui all'articolo 527, che il testo originario del Governo invece escludeva. Ella è un abile e preparato avvocato, onorevole Preziosi, e sa che l'articolo 527 riguarda gli atti osceni, quelli cioè che offendono il comune sentimento del pudore. Ora, questo è un reato di importanza minima di fronte a quelli previsti dagli articoli 528 e 530 (commercio clandestino o palese di pubblicazioni e spettacoli osceni). Mentre l'atto osceno, anche se commesso in luogo pubblico o aperto al pubblico, può avere una gravità limitata, i reati di pubblicazioni e di spettacoli osceni sono veramente distruttivi della pubblica moralità. Ho assistito qualche volta a spettacoli molto triviali, la cui immoralità trasudava in maniera molto pericolosa da parole monche, da sottintesi e da pause.

Le persone oneste non devono concedere il beneficio della clemenza agli autori di infatti reati. Costoro devono sapere che la

vita della nazione deve ispirarsi alla moralità e al buon costume. È vero che questo pernicioso fenomeno continua; ma noi non dobbiamo dare agli autori di così gravi delitti la fiducia che a distanza di alcuni anni possa intervenire l'amnistia.

L'onorevole Murgia propone che l'amnistia sia concessa anche per i reati previsti dagli articoli 314, 315 e 317 (peculato, malversazione, concussione), quando ricorra l'attenuante della speciale tenuità del danno e questo sia stato interamente risarcito o venga risarcito entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto di concessione dell'amnistia. Egli ha citato il caso dell'impiegato comunale che aveva sottratto venti o trenta mila lire per sopperire a una urgente esigenza familiare. Si trattava di un povero impiegato incaricato della riscossione dei canoni dell'acqua, che non versò il denaro ma se ne servì per pagare il medico. Essendo proprio quel giorno cambiato il capo dell'amministrazione, venne denunciato per peculato. Tuttavia la Cassazione si è mostrata indulgente. Questo è l'orientamento della Suprema Corte, pur se i limiti in cui può farlo valere sono, ovviamente, molto ristretti.

Noi non siamo insensibili alle ragioni prospettate dall'onorevole Murgia. Tuttavia, anche se le osservazioni dell'onorevole collega sono valide, non possiamo estendere i limiti di questo provvedimento.

L'onorevole Preziosi ha detto che sarebbe, questo, un atto di clemenza senza giustizia, mentre io ritengo si tratti di una clemenza strettamente unita alla giustizia. Per tali ragioni mi dichiaro contrario all'emendamento Murgia, pur apprezzandone i motivi ispiratori, per non alterare l'impostazione generale del disegno di legge.

L'emendamento Breganze prospetta l'inconveniente che potrebbe verificarsi qualora venisse comminata una condanna alla sola multa, in misura superiore a quella di due milioni di lire prevista dall'articolo 1; conseguentemente chi fosse condannato a tre anni di reclusione e a due milioni di multa beneficerebbe dell'amnistia, mentre ne verrebbe escluso colui al quale fosse comminata la sola pena pecuniaria, ma in misura superiore a due milioni.

L'osservazione è indubbiamente sottile, ma, a quanto ho potuto desumere da una rapida scorsa al codice penale, l'ipotesi prospettata è puramente teorica; le pene pecuniarie, infatti, sono sempre accompagnate da pene detentive. Mi si citi un solo reato per il quale la legge preveda una multa supe-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

riore a due milioni non congiunta a pena detentiva. Se però l'ipotesi si verificasse, significherebbe che si è di fronte a reati di particolare gravità.

Mi auguro che questi chiarimenti possano tranquillizzare l'onorevole Breganze, soprattutto se ad essi si aggiungerà, come mi auguro, un'ulteriore precisazione da parte dell'onorevole ministro.

Vi è infine l'emendamento Zoboli per l'estensione dell'amnistia ai reati commessi in occasione di vertenze sindacali, anche se comportanti una pena detentiva fino a sei anni. Esso è congegnato in modo molto abile, in quanto mira di fatto ad allargare i limiti dell'amnistia senza aumentare i massimi stabiliti nel disegno di legge. Le osservazioni dell'onorevole Zoboli hanno indiscutibilmente un loro peso, ma dobbiamo decidere se tener fermo il limite di tre anni o estenderlo a cinque o a sei anni, come proposto da altri gruppi della Camera. Non si può chiedere l'estensione dell'amnistia anche a reati puniti con pena non superiore a sei anni, pur con riferimento alle sole vertenze sindacali, senza alterare l'intera struttura del provvedimento di amnistia. Ora se noi stabiliamo che essa si riferisce a reati punibili fino a tre anni e successivamente includiamo anche ipotesi di reato per le quali la legge stabilisce una pena maggiore, è troppo evidente che un tale emendamento estende la portata originaria della legge. Per ragioni di coerenza, dunque, essendomi dichiarato contrario all'emendamento Manco mi dichiaro contrario anche all'emendamento Zoboli.

Sono pertanto contrario a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Devo preliminarmente chiedere scusa alla Camera, se non sarò in grado, probabilmente, di rispondere a tutti gli argomenti che i diversi oratori hanno esposto illustrando i loro emendamenti. Ciò in parte dipende dalla circostanza che devo tenere sott'occhio tre distinti stampati con emendamenti, che esigenze di tempo hanno impedito di unificare.

Mi sembra, comunque, di poter raggruppare tali emendamenti in due categorie: quelli che tendono ad elevare il massimo della pena edittale da tre a quattro anni in via generale, e quelli che tendono ad elevare la pena edittale soltanto per taluni reati.

Quanto al primo gruppo, il Governo si dichiara contrario, ricordando che anche nell'amnistia del 1959 il parametro ordinario normale per l'ammissibilità dei reati all'amni-

stia fu di tre anni. Se quella del 1959 è stata considerata un'amnistia già larga, è da tenere presente che l'attuale dichiaratamente vuole essere più estesa quanto alle categorie (come ho avuto l'onore di dire nel corso della discussione generale), poiché pone per la prima volta sullo stesso piano i reati comuni, i reati militari e quelli finanziari, ma nello stesso tempo vuole essere meno intensa per quanto concerne sia il limite dell'amnistia sia quello dell'indulto.

D'altra parte si tenga presente che i reati punibili con la pena edittale, nel massimo, di quattro anni sono pochissimi e soprattutto poco frequenti di modo che l'elevazione da tre a quattro anni non avrebbe altro significato pratico (o avrebbe prevalentemente il significato pratico) di ammettere alla amnistia i reati punibili con pena edittale fino a tre anni aggravata da una sola circostanza. È chiaro allora che il problema non è da risolvere in questa sede, ma quando esamineremo gli articoli relativi al conto in cui si devono tenere le circostanze aggravanti e le altre. Sono perciò contrario alla elevazione della pena edittale in generale.

In merito poi a talune richieste di elevare la pena edittale soltanto per alcuni reati, osservo preliminarmente che all'acuto argomento dell'onorevole Manco, cioè che già l'altro ramo del Parlamento e il Governo hanno accettato un'eccezione per quanto concerne le lesioni personali lievissime fra congiunti, si può rispondere che nella relazione governativa è esplicitamente indicato il motivo di questa eccezione. Di fronte ad un atto di volontà dei due rami del Parlamento, che hanno già modificato questa parte del codice penale, il Governo, proprio in omaggio alla volontà del Parlamento (per quanto non siamo ancora di fronte a una legge approvata, avendo il Senato introdotto emendamenti di forma), ha ritenuto opportuno considerare già acquisita alla coscienza del Parlamento la necessità di modificare il codice penale. Se la modifica fosse entrata in vigore prima, il reato sarebbe stato direttamente amnistiato. Per le altre eccezioni il Governo si dichiara contrario.

Ho il dovere di approfondire gli argomenti addotti a favore dell'inclusione nella amnistia dei reati di stampa. È chiaro che in questo caso non si tratta di esclusione dall'amnistia ma di mancata inclusione nell'amnistia, poiché questa, in generale, prevede i reati punibili fino a tre anni, mentre in questo caso si tratterebbe di includere i reati punibili con pena edittale fino a sei anni.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

Perché il Governo è contrario all'inclusione di questa categoria di reati? L'onorevole Gullo ha ritenuto opportuno aggiungere un argomento desunto dall'articolo 598 del codice penale. Egli ha affermato che la diffamazione è un reato *sui generis*, in quanto viene compiuto nell'esercizio di un proprio diritto quello di esprimere liberamente il proprio pensiero e la propria opinione. L'onorevole Gullo ha ricordato l'articolo 598, che toglie addirittura qualsiasi carattere di colpa alle offese pronunciate in udienza dal patrocinatore.

A me pare che questo argomento non provi nulla nei riguardi dell'amnistia: prova, se mai, che bisogna (come ho già dichiarato ieri replicando alla fine della discussione generale) rivedere le leggi sulla stampa. Si tratta, quindi, di un argomento *de lege condita*, ma non *de lege condenda*. Se poi anche *de lege condenda* si trattasse, e si volesse applicare alle manifestazioni di stampa il principio di cui all'articolo 598 del codice penale (che è limitato alle offese in udienza e dinanzi a collegi amministrativi), è chiaro che l'onorevole Gullo scopre quello che io ho cercato di dire durante la discussione generale: che cioè si vuole assicurare un vero e proprio diritto di impunità per i reati di diffamazione a mezzo della stampa. Il Governo non può consentire a questa proclamazione del diritto di impunità, che indirettamente si verrebbe a consolidare, attraverso la consuetudine di includere i reati di diffamazione commessi a mezzo della stampa in tutte le leggi di amnistia.

Quindi il Governo è contrario non soltanto per i motivi ricordati dall'onorevole Grillo — che cioè occorre difendere anche la dignità e l'onore dei cittadini, bene prezioso tutelato anche dalla Carta costituzionale — ma anche per ragioni di tutela dell'interesse pubblico. In effetti io non ho parlato soltanto di un interesse dell'offeso, ma di un interesse pubblico all'accertamento della verità.

È stato risposto dall'onorevole Pinna che la verità giudiziale è diversa dalla verità storica. Lo sappiamo fino dai tempi dei romani, i quali dicevano che *res iudicata pro veritate habetur, non est veritas*: ma è tuttavia la verità acquisita nella coscienza dei cittadini che non possono accertarla con i loro mezzi, poiché l'accertamento storico della verità appartiene non ai contemporanei, ma ai posteri.

Il fatto che l'accertamento giudiziale porti soltanto alla verità risultante dalle prove non può indurci a negare ogni valore a questa

verità. Quando una diffamazione specifica contro determinate persone assume carattere di ampia pubblicità, in quanto l'offesa viene ripetuta attraverso la stampa, interviene l'interesse pubblico il quale vuole sapere se si sia detta o no la verità. Non si tratta più di una questione tra i due soggetti ma di una questione che interessa tutti.

Non conviene riprodurre in tutte le amnistie le disposizioni contenute nelle precedenti leggi del 1953 e del 1959, in base alle quali i reati di diffamazione a mezzo della stampa sono compresi nell'amnistia.

Non posso accettare nemmeno la tesi intermedia suggerita dall'onorevole Degli Occhi, il quale, a titolo di transazione, o meglio di nobile compromesso, ha suggerito di includere nell'amnistia soltanto i direttori dei giornali, in quanto per essi la pena editale è fino a quattro anni e in quanto nella legge relativa si parla di punizione a titolo di colpa. Onorevole Degli Occhi, anche nell'altro ramo del Parlamento ho avuto l'onore di dire che non è possibile fare discriminazioni in questa materia. È ben difficile distinguere tra colui che ha firmato gli articoli e colui che risponde degli articoli pubblicati sul giornale e che può anche non conoscerli, ma è vero anche che spesso li conosce.

È chiaro che quando si tratta di fatti di eccezionale gravità che interessano maggiormente l'opinione pubblica, il direttore del quotidiano ne è informato. Quindi, non sono favorevole a questa proposta subordinata.

Quanto agli obiettori di coscienza, onorevole Pinna, devo ripetere ciò che ha detto il relatore e cioè io non ho affermato che l'articolo 52 della Costituzione si oppone all'amnistia ma che non si può introdurre nella nostra legislazione positiva un nuovo istituto di diritto penale sostanziale attraverso un'amnistia. Ciò è tanto vero che nell'altro ramo del Parlamento mi fu risposto che si era proposto questo emendamento proprio per conoscere il pensiero del Governo sul disegno di legge già presentato alla Camera e sulla analoga proposta di legge presentata al Senato. Risposi che evidentemente le interrogazioni sono presentate con un certo preavviso ai rappresentanti del Governo, in modo che possano consultare i ministri interessati, trattandosi in questo caso di un reato che non interessava soltanto il Ministero di grazia e giustizia, ma quello della difesa ed altri dicasteri dai quali dipendono forze di polizia e corpi armati in genere e che quindi non ero in grado, come non lo sono ora, di dire quale fosse il pensiero col-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

legiale del Gabinetto in proposito. Dissi a titolo personale, in ordine alla legge presentata, che l'ostacolo sorge dall'articolo 52 della nostra Costituzione (a differenza di altri paesi dove non esiste alcuna preclusione costituzionale), il quale afferma che la difesa della patria è sacro dovere del cittadino e che il servizio militare è obbligatorio. Pertanto, dissi in quella circostanza e ripeto oggi, non si può consentire al cittadino di stabilire quale tipo di servizio militare intenda prestare.

Comunque, questo è un argomento che verrà sul tappeto in sede di discussione della proposta di legge presentata al riguardo, ma in sede di amnistia noi non possiamo certo introdurre un siffatto istituto nel nostro ordinamento positivo.

Quanto alle proposte di emendamenti relativi ai reati politici, incomincio dalla più ampia, quella dell'onorevole Riz, il quale vorrebbe estinti tutti i reati politici commessi dal 1961 fino al 30 giugno 1962. Ora, osservo che quanto un'amnistia non contiene l'indicazione del *dies a quo* è evidente che sono compresi anche i reati politici che sono stati commessi negli anni precedenti.

Mai amnistie di così estrema ampiezza sono state registrate nel nostro ordinamento positivo: né vi sarebbero ragioni per sancirne di tali oggi, perché certi delitti politici offendono gravemente la coscienza nazionale e non si possono cancellare con un colpo di spugna e in via generale. È vero che nell'amnistia del 1959 per i reati politici si disse: comprendiamoli tutti, ma si ebbe cura di aggiungere il termine *a quo* e il termine *ad quem* (dal 1943 al 10 giugno 1946), limitandosi così ai reati politici commessi in un grave, determinato momento della vita nazionale, e ciò era pienamente giustificato.

Circa la proposta di includere i reati politici in una misura meno ampia di quella suggerita dall'onorevole Riz, devo anche in questo caso esprimere il parere contrario del Governo.

In realtà, per i reati connessi con situazioni con vertenze sindacali e sociali, i casi di maggior interesse non sono solo quelli dell'articolo 610 del codice penale (violenza privata). Ecco perché mi sono permesso di domandare all'onorevole Zoboli perché intende spostare il limite da quattro a sei anni. Egli ha risposto: perché vi è l'aggravante del concorso di più persone nel reato.

Ma vi è anche un'altra aggravante in presenza della quale si rientra nel limite

di pena dei sei anni: quella che la violenza privata sia compiuta a mano armata. Infatti, l'articolo 610, capoverso, del codice penale rinvia all'articolo 319 nel quale sono previsti tre tipi di aggravanti, tra le quali anche l'impiego di armi. In questo caso il fatto assume particolare gravità perché non solo si è impedito l'esercizio del diritto di lavorare di un altro cittadino anch'esso meritevole di tutela da parte della Repubblica, ma lo si è fatto con l'impiego delle armi.

MARICONDA. Questa è una ipotesi che non si è mai verificata in Italia nel dopoguerra.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Noi stiamo parlando di amnistia, quindi di estinzione del reato, e dobbiamo prescindere dai casi specifici. Ho avuto l'onore di affermare nel mio discorso di ieri che è incivile discutere un provvedimento di amnistia con riferimento a ipotesi concrete, effettivamente verificatesi. Il legislatore si deve mantenere al di sopra di ciò.

Ma esiste un'altra disposizione sui reati connessi con vertenze di lavoro, l'articolo 337. Anzi, debbo dire che nell'altro ramo del Parlamento l'emendamento qui proposto dall'onorevole Zoboli venne avanzato proprio al fine di includere nell'amnistia reati previsti dal suddetto articolo, cioè la resistenza ai pubblici ufficiali. Si tratta di reati che non possono essere inclusi nell'amnistia in un momento di tranquillità sociale quale è quello che oggi fortunatamente viviamo. Quindi anche per questa considerazione il Governo non è favorevole all'emendamento.

Circa gli emendamenti in materia di esclusioni dall'amnistia l'onorevole relatore ha risposto ampiamente all'onorevole Olindo Preziosi. Quanto all'esclusione dell'articolo 371 (falso giuramento), onorevole Preziosi, le ho detto in Commissione e ripeto qui che questa esclusione ha un valore tecnico, in quanto serve ad evitare le ripercussioni che l'amnistia per il reato di falso giuramento può avere sullo svolgimento del processo civile. Ella mi ha risposto che vi è l'articolo 2738 e anch'io in verità credevo che tale articolo coprisse tutte le ipotesi, tanto è vero che nel disegno di legge presentato dal Governo non v'era questa esclusione. Senonché nel corso della discussione in aula al Senato è stato dimostrato che il giudizio civile non ha per oggetto soltanto il risarcimento del danno; quindi certamente si paralizzerebbe lo svolgimento dell'azione giu-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

diziaria che abbia, in ipotesi, come spesso ha, un oggetto diverso dal risarcimento del danno. Vi sarebbe una specie di interversione forzata del titolo dell'azione che non è opportuno prevedere. Il Senato proprio per queste ragioni di carattere tecnico ha escluso dall'amnistia l'ipotesi dell'articolo 371, e il Governo ha aderito alle considerazioni svolte dal relatore e dai senatori.

Sull'esclusione dall'amnistia dei reati previsti agli articoli 444 e 516, mi pare vi sia unanimità di consensi. Si è da tutti convenuto che i reati di frode alimentare e di vendita di sostanze nocive alla salute pubblica sono talmente gravi ed allarmano l'opinione pubblica in modo così grave da consigliare il Governo a presentare disegni di legge per inasprire le pene. Devo informare la Camera che è bastato il solo annuncio di questi provvedimenti per veder diminuire il numero dei reati in materia. Me lo ha comunicato l'altro giorno in via ufficiale l'onorevole ministro della sanità, senatore Jervolino.

Ma nel momento in cui il Parlamento è chiamato a discutere dell'inasprimento delle pene per questi reati, non si è ritenuto opportuno di includerli nell'amnistia: sarebbe sembrata una contraddizione.

Quanto ai reati di corruzione di minorenni e di spettacoli e pubblicazioni osceni, ha già risposto l'onorevole relatore ed io non faccio che aderire alle sue considerazioni. Il Senato ha incluso nell'amnistia il reato di cui all'articolo 527, ma non perciò, onorevole Preziosi, bisogna includervi anche il 528, che riguarda tutt'altra ipotesi, cioè le pubblicazioni e gli spettacoli osceni.

Quanto alla corruzione di minorenni non voglio leggere l'articolo 530 il cui testo darebbe la sensazione della gravità di questi atti nei confronti dei minori degli anni sedici in genere. È un reato gravissimo che non manca, quando si verifica, di allarmare l'opinione pubblica, e quindi, a mio avviso, abbiamo il dovere di escluderlo dall'amnistia.

Quanto agli emendamenti Breganze, mi associo ai rilievi formulati dal relatore. In realtà, elevando il limite della pena pecuniaria a due milioni si includono nell'amnistia tutti i reati previsti dal codice penale. Non esiste alcun reato che sia punibile con pena pecuniaria superiore a tale ammontare, anzi alcun reato che sia punibile con pena superiore ad un milione, tant'è vero che nel testo del disegno di legge presentato dal Governo al Senato il limite era di un milione, appunto nella considerazione che in tal modo

sarebbero stati previsti tutti i reati puniti con pena pecuniaria dal codice penale.

Il problema, come acutamente ha rilevato l'onorevole Breganze, sorge unicamente per i reati finanziari. Solo in tal caso, cioè per le violazioni della legge doganale, si può avverare l'ipotesi di un reato punibile con pena pecuniaria superiore ai due milioni, in quanto, com'è noto, la pena per questi reati di grave contrabbando è commisurata all'entità del tributo evaso. Si può quindi, effettivamente, raggiungere pene elevate. Ne sono divenuto esperto esaminando le numerose domande di grazia che mi pervengono a questo riguardo. Vi sono contrabbandieri condannati a pagare 200 milioni di lire di multa in quanto la merce ha un valore tale che la corresponsione del tributo in rapporto, poniamo, a migliaia di chilogrammi di tabacco introdotto clandestinamente nel paese assume proporzioni elevatissime.

Ma, onorevole Breganze, questo problema non si risolve elevando il limite da due a tre milioni o da tre a cinque milioni. Semmai si risolverebbe dicendo che rientrano nell'amnistia tutti questi reati doganali, quale che sia il valore del tributo evaso e quale che sia la pena irrogata a titolo pecuniario. Ma ciò non è possibile, perché vi rientrerebbero tutti i grandi contrabbandieri, cioè coloro che organizzano il contrabbando. Non mi pare giusto indulgere fino a questo punto, tant'è vero che ella stesso propone soltanto l'elevazione del limite da due a tre milioni (vi è un emendamento principale che propone cinque milioni, ma ve n'è uno subordinato che propone tre milioni). Ma passando da due a tre milioni non si risolve nulla. Le posso assicurare che nel limite dei due milioni sono compresi tutti i piccoli contrabbandieri, coloro cioè la cui azione è dovuta a miseria, a condizioni di vita che meritano una certa comprensione. Perciò abbiamo aderito all'emendamento del Senato elevando il limite a due milioni. Al di sopra le assicuro che non vi sono casi che meritino considerazione. Credo, quindi, o almeno spero di avere in questo modo tranquillizzato l'onorevole Breganze.

L'onorevole Murgia so che non accetterà l'esortazione a riconsiderare il problema. Si badi, però, che non possiamo introdurre discriminazioni di questo genere, perché se consideriamo per questi reati di peculato l'attenuante della tenuità del valore, dovremmo affermare lo stesso principio per tutti i reati contro la proprietà. La tenuità del danno è una circostanza che riduce la

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

pena non solo per i reati di peculato, ma per tutta una vasta gamma di reati, e non possiamo dire no in tutte le altre ipotesi e sì soltanto in quelle di reato commessi contro la pubblica amministrazione. A me non pare giusta questa eccezione.

MURGIA. Ma negli altri casi non vi è l'interdizione dai pubblici uffici. Questa è la differenza.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Se prendiamo in considerazione la tenuità del danno arrecato in un'altra serie di delitti, per esempio quelli contro la proprietà, non è giusto che ciò invece non avvenga soltanto per i reati commessi contro lo Stato.

D'altra parte, ella sa che la tenuità del danno non si riferisce alle ipotesi delle 10 o 20 mila lire che ella per amor di tesi ha ventilato in aula. La tenuità deve essere rapportata alla condizione del danneggiato. Ora, quando si tratta dello Stato, posso trovare un giudice che dica che due milioni di ammanco, o anche tre milioni o cinque milioni, sono tenue cosa rispetto alle entrate dello Stato, che ascendono a migliaia di miliardi; cioè dovrei abbandonare l'applicazione dell'amnistia ad un criterio assolutamente soggettivo qual è quello della relatività dell'apprezzamento della tenuità del danno. Per questi motivi non posso accettare l'emendamento Murgia.

Il Governo, in conclusione, è contrario a tutti gli emendamenti all'articolo 1.

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 1, nel testo della Commissione (identico a quello del Senato), è così formulato:

« Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

a) per i reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena, non superiore nel massimo a lire due milioni;

b) per il delitto di furto di piante nei boschi, se concorre l'attenuante preveduta dall'articolo 62, n. 4 del Codice penale;

c) per il delitto di lesioni personali lievissime, previsto dall'articolo 582 capoverso del Codice penale, aggravato ai sensi dell'articolo 585 in relazione all'articolo 577 capoverso dello stesso Codice;

d) per i reati commessi dai minori degli anni 18, punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena, non superiore nel massimo a lire due milioni.

L'amnistia non si applica ai reati previsti dagli articoli 371, 444, 516, 528 e 530 del Codice penale ».

Passiamo ai voti. Onorevole Manco, mantiene l'emendamento Gonella Giuseppe, di cui è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MANCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Gonella Giuseppe, diretto a sostituire al primo comma, lettera a), le parole: « per i reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a 3 anni », con le parole: « per i reati punibili con pena detentiva superiore nel massimo a 4 anni ».

(Non è approvato).

Onorevole Breganze, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BREGANZE. No, signor Presidente; e ritiro anche il mio emendamento alla lettera d).

PRESIDENTE. Pongo in votazione la lettera a) nel testo della Commissione.

(È approvata).

Alla lettera b) non sono stati presentati emendamenti. La pongo in votazione.

(È approvata).

Vi è poi una serie di emendamenti diretti ad estendere l'amnistia ai reati politici. Cominciamo da quello Riz, il più radicale rispetto al testo della Commissione.

Onorevole Riz, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

RIZ. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Riz, diretto ad aggiungere, al primo comma, dopo la lettera d), la seguente:

« e) per i reati politici, ai sensi dell'articolo 8 del codice penale, commessi fino al 1° giugno 1962 ».

(Non è approvato).

Onorevole Sforza, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

SFORZA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Sforza, diretto ad aggiungere,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

al primo comma, dopo la lettera *d*), la seguente:

« *e* » per i reati politici ai sensi dell'articolo 8 del codice penale punibili con pena non superiore nel massimo a sei anni sola o congiunta a pena pecuniaria ».

(Non è approvato).

Onorevole Pinna, mantiene l'emendamento Amadei Leonetto, di cui è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

PINNA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento Amadei Leonetto, diretto ad aggiungere, al primo comma, dopo la lettera *a*), la seguente:

« *b* » per i reati politici ai sensi dell'articolo 8 del codice penale punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ».

(Non è approvato).

Vi è ora una serie di emendamenti relativi ai reati commessi a mezzo della stampa. Cominciamo da quello Riz, il più radicale rispetto al testo della Commissione.

Onorevole Riz, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

RIZ. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Riz, inteso ad aggiungere, al primo comma, la seguente lettera:

« *f* » per i reati commessi a mezzo della stampa ».

(Non è approvato).

Onorevole Pinna, mantiene l'emendamento Amadei Leonetto, di cui è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

PINNA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Amadei Leonetto, inteso ad aggiungere, al primo comma, dopo la lettera *a*), la seguente:

« *b* » per i reati commessi per mezzo della stampa punibili con pene non superiori ad anni sei, ovvero con pena pecuniaria anche congiunta con quella detentiva ».

(Dopo prova, controprova e votazione per divisione, non è approvato).

Onorevole Gullo, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GULLO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Gullo, inteso ad aggiungere, al primo comma, dopo la lettera *d*), la seguente:

« . . . » per i reati commessi col mezzo della stampa punibili con pena non superiore a sei anni ovvero con pena pecuniaria anche congiunta a detta pena ».

(Non è approvato).

Onorevole Degli Occhi, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

DEGLI OCCHI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Degli Occhi, inteso ad aggiungere, al primo comma, dopo la lettera *c*), la seguente:

« *c-bis* » per i reati di diffamazione a mezzo della stampa di cui all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in relazione agli articoli 57 e 57-bis ».

(Non è approvato).

Onorevole Casalnuovo, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CASALINUOVO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Casalnuovo, inteso ad aggiungere, al primo comma, dopo la lettera *d*), la seguente:

« *e* » per il reato di diffamazione commessa col mezzo della stampa, previsto dall'articolo 595, 2° capoverso, codice penale, con riferimento all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 ».

(Non è approvato).

Onorevole Pinna, mantiene l'emendamento Amadei Leonetto, di cui è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

PINNA. Sì, signor Presidente e mantengo anche l'emendamento Albarello, di cui sono pure cofirmatario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Amadei Leonetto, inteso ad

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

aggiungere, subordinatamente, dopo la lettera a), la seguente:

«...») per i reati previsti e puniti dagli articoli 57 e 57-bis del codice penale (articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127) ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione la lettera c) nel testo della Commissione.

(È approvata).

Pongo in votazione l'emendamento Albarello, inteso ad aggiungere, alla lettera c), le parole:

« per i reati attribuiti a coloro che per dichiarato e provato motivo di coscienza hanno rifiutato di prendere le armi e di prestare servizio militare ».

(Non è approvato).

Onorevole Murgia, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MURGIA. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Degli Occhi, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

DEGLI OCCHI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Degli Occhi, inteso a sostituire, al primo comma, la lettera d) con la seguente:

« d) per i reati commessi dai minori degli anni 18 punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a sei anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena non superiore nel massimo a due milioni ».

(Non è approvato).

Onorevole Manco, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MANCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Manco, inteso a sostituire, al primo comma, lettera d), le parole: « non superiore nel massimo a quattro anni », con le altre: « non superiore nel massimo a cinque anni ».

(Non è approvato).

L'emendamento Breganze è stato ritirato.

Onorevole Zoboli, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ZOBOLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Zoboli, inteso ad aggiungere, al primo comma, dopo la lettera d), la seguente:

«...») per i reati connessi a vertenze sindacali o di lavoro punibili con la pena non superiore nel massimo a sei anni, sola o congiunta a pena pecuniaria ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione la lettera c) del testo della Commissione.

(È approvata).

Pongo in votazione la lettera d) del testo della Commissione.

(È approvata).

Passiamo agli emendamenti al secondo comma.

Onorevole Olindo Preziosi, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

PREZIOSI OLINDO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Olindo Preziosi, soppressivo del secondo comma.

(Non è approvato).

Onorevole Manco, mantiene l'emendamento Gonella Giuseppe, di cui è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MANCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Gonella Giuseppe, inteso a sostituire il secondo comma con il seguente:

« L'amnistia non si applica ai reati previsti dagli articoli 441 e 516 del codice penale ».

(Non è approvato).

L'emendamento Amadei Leonetto, identico a quello Gonella Giuseppe, ora respinto, è così precluso.

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 1 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione nel suo complesso l'articolo 1 nel testo della Commissione.

(È approvato).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

Dichiaro precluso dalle precedenti votazioni l'articolo aggiuntivo 1-bis Manco-Gonnella Giuseppe.

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta pomeridiana.

Deferimento a Commissione.

PRESIDENTE. Informo che la XIII Commissione (Lavoro) ha deliberato di chiedere che la seguente proposta di legge, già assegnata in sede referente, le sia deferita in sede legislativa:

Senatore Grava: «Modifica della composizione del Comitato centrale della coopera-

zione» (*Approvata dalla X Commissione del Senato*) (4260).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 12,55.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI